



ATTIVITA' DI PHONE CENTER, INTERNET POINT E DI TRASMISSIONE VIA FAX CON UTILIZZO DI TECNOLOGIE VOIP


Vademecum per nuovi insediamenti

QUALI SONO LE ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONI?

Sono **attività di telecomunicazioni** le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche (apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici), definiti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip).

Non costituisce attività di telecomunicazione, quella esercitata:

- dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete;
- dalle biblioteche e dalle scuole;
- dalle strutture ricettive;
- dalle tabaccherie.



QUALI PROCEDURE DEVONO ESSERE ATTIVATE PER ESERCITARE L'ATTIVITA'?

Per l'esercizio dell'attività **deve essere presentata al comune la dichiarazione di esistenza del centro di telefonia/internet point** scaricabile dal sito internet del Comune di Mirandola al seguente indirizzo:

www.comune.mirandola.mo.it/Comune/Servizi_Comunali/Interventi_economici/ie_modulistica/ie_modulistica.html

alla voce: **Centri di Telefonia e Internet Point**

Modello **"Centro di Telefonia"**

Il titolare/legale rappresentante deve, inoltre:

- aver **inviato comunicazione d'inizio attività al Ministero delle Comunicazioni** ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
- aver **conseguito la licenza del Questore** prevista dalla legge 155/2005 (conv. del D.L. 144/2005)





CHI PUO' ESERCITARE L'ATTIVITA'?

Non possono esercitare un centro di telefonia/internet point, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

DOVE PUO' ESSERE ESERCITATA L'ATTIVITA'?

REQUISITI DEI LOCALI

I locali devono:

- avere la **destinazione d'uso** prevista per l'attività prevalente esercitata.
L'eventuale attività secondaria deve essere esercitata su una superficie che non supera il 30% della superficie totale e comunque non superiore a 30 mq.;
- risultare **conformi alle norme ed ai regolamenti edilizi ed urbanistici** vigenti;
- risultare **conformi a tutti requisiti igienico sanitari** previsti dall'art. 2.9.34 del vigente regolamento comunale d'igiene (requisiti **per locali da adibire a servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico**);
- risultare **conformi a quanto previsto dal vigente regolamento dell'esercizio dell'attività** di phone center, internet point e di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie VOIP.

COME PUO' ESSERE ESERCITATA L'ATTIVITA'?

Il servizio di telefonia non può essere erogato utilizzando apparecchiature cordless, ovvero telefoni cellulari.





QUANDO PUO' ESSERE ESERCITATA L'ATTIVITA'?

ORARI

Le attività di phone center, internet point ed i servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip), **associate ad altre attività di tipo commerciale** devono osservare l'orario prescelto per l'attività commerciale ad essi collegata:

- l'apertura non può avvenire prima delle ore 7,00;
- la chiusura non può avvenire dopo le 22,00;
- l'orario di apertura non può superare le 13 ore giornaliere;
- deve essere osservata la chiusura infrasettimanale obbligatoria di una mezza giornata a scelta dell'esercente e la chiusura domenicale e festiva, salvo i casi di deroga previsti dalla legge e dalle vigenti ordinanze sindacali.

Le attività di phone center, internet point e trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip) **esercitate come esclusiva di erogazione di servizi**, devono osservare il seguente orario:

- ⇒ APERTURA: non prima delle ore 7.00;
- ⇒ CHIUSURA: non oltre le 22;
- ⇒ l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle 13 ore giornaliere

Chiusura domenicale e festiva

L'esercente deve osservare la chiusura obbligatoria in tutte le giornate domenicali e festive, salvo i casi di deroga previsti dalle vigenti ordinanze sindacali per le attività di vendita.

Si considerano festive le giornate in cui ricade una festività nazionale italiana.

In occasione di festività tipicamente locali (es. festa del Patrono) la chiusura è facoltativa.

Pubblicità degli orari

L'esercente DEVE rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.



PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI

Sul sito del Comune di Mirandola all'indirizzo

[www.comune.mirandola.mo.it/Comune/Servizi Comunali/Interventi economici/ie regolamenti/ie regolamenti.html](http://www.comune.mirandola.mo.it/Comune/Servizi_Comunali/Interventi_economici/ie_regolamenti/ie_regolamenti.html)

è possibile visionare e scaricare le norme regolamentari relative a queste attività alle voci:

"REGOLAMENTAZIONE DELL' ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PHONE CENTER, INTERNET POINT E DI TRASMISSIONE VIA FAX CON UTILIZZO DI TECNOLOGIE VOIP"

- [Allegato B versione WORD](#)

- [Allegato C versione WORD](#)

Sul sito del Comune di Mirandola all'indirizzo

[www.comune.mirandola.mo.it/Comune/Servizi Comunali/Interventi economici/ordinanze.html](http://www.comune.mirandola.mo.it/Comune/Servizi_Comunali/Interventi_economici/ordinanze.html)

è possibile visionare e scaricare l'ordinanza per gli orari di svolgimento di queste attività alla voce:

"ORARI PHONE CENTER MIRANDOLA"

- [Versione WORD](#)